

Legge federale per la lotta contro la tubercolosi

del 13 giugno 1928 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 1925²,

decreta:

Art. 1

Per combattere la tubercolosi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni applicano, col concorso delle opere d'assistenza e delle associazioni dovute all'iniziativa privata, i provvedimenti indicati negli articoli che seguono.

Art. 2 a 5³

Art. 6

¹ I Cantoni provvedono che nelle scuole, negli istituti d'educazione, negli asili infantili e nelle istituzioni affini, così i bambini e gli allievi come il corpo insegnante e il personale d'assistenza, vale a dire le persone che si trovano direttamente e regolarmente in contatto con i fanciulli, siano sottoposti a vigilanza medica.

² I bambini e gli allievi che presentano sintomi sospetti di tubercolosi devono essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall'istituto. Devono inoltre essere presi tutti i provvedimenti affinché essi ricevano le cure necessarie e non diventino strumento di contagio.

³ I membri del corpo insegnante e del personale d'assistenza che presentano sintomi sospetti devono parimente essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall'istituto. Se le persone colpite da quest'ultimo provvedimento cadono nel bisogno, senza loro colpa, i Cantoni possono assegnare loro un equo soccorso; esse non sono considerate come assistite.

CS 4 367

¹ [CS 1 3]

² FF 1925 617, 1928 125

³ Abrogati dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).

Art. 7

Le autorità incaricate di collocare i fanciulli non devono affidarli che a famiglie nelle quali non corrano rischio di contagio; d'altra parte, i fanciulli tubercolotici non devono essere collocati in famiglie nelle quali ci siano fanciulli immuni da tubercolosi.

Art. 8⁴**Art. 9**

È vietato di annunciare, esporre in vendita o di vendere rimedi segreti per la cura della tubercolosi.

Art. 10

Secondo i bisogni e in quanto lo reputino opportuno, i Cantoni devono provvedere a creare:

- a. istituzioni per prevenire la tubercolosi e per fortificare l'organismo degli individui da essa minacciati, specialmente se si tratta di fanciulli come: preventori, luoghi di convalescenza, colonie e case di vacanza destinati ai fanciulli sospetti di tubercolosi o da essa minacciati;
- b. dispensari o servizi di consultazione destinati a rintracciare i tubercolotici, a consigliare, vigilare e assistere i tubercolotici curati a domicilio e le loro famiglie, volgendo speciali cure ai fanciulli che presentano sintomi sospetti di tubercolosi o sono da essa minacciati; uffici di collocamento per tubercolotici atti al lavoro;
- c. stabilimenti e istituzioni per ricoverare e curare i tubercolotici e per riadattarli al lavoro, come: sanatori, ospedali, reparti e padiglioni di ospedale, asili familiari, colonie di lavoro.

Art. 11

Per combattere la tubercolosi, i Cantoni devono emanare norme sull'igiene delle abitazioni. Essi possono segnatamente proibire d'abitare e d'utilizzare locali che, a giudizio dell'autorità competente, siano tali da favorire la propagazione della tubercolosi.

Art. 12

I Cantoni provvedono che il pubblico sia istruito intorno alla natura, ai pericoli e alla profilassi della tubercolosi.

⁴ Abrogato dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).

Art. 13⁵**Art. 14⁶**

La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d'importanza nazionale, di profilassi, diagnosi e controllo della tubercolosi. I sussidi ascendono al massimo al 25 per cento delle spese provate e riconosciute.

Art. 15⁷**Art. 16⁸****Art. 17⁹**

¹ Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 o 9 oppure alle prescrizioni emanate o ai provvedimenti ordinati dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali disposizioni o ad una relativa decisione a lui diretta, sotto comminatoria della pena prevista,

chiunque, mediante indicazioni inveritiere o mediante dissimulazione di date circostanze, induce ad accordare o tenta di far accordare a se stesso o ad altri un soccorso o delle cure gratuite

è punito, sempreché non si tratti d'un reato più grave, con la multa fino a 6000 franchi.

² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 18

Il Consiglio federale emana le disposizioni per l'esecuzione della presente legge e ne vigila l'applicazione da parte dei Cantoni.

Art. 19

¹ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge sul loro territorio.

⁵ Abrogato dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS **818.101**).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1992 1994; FF **1981** III 677).

⁷ Abrogato dal n. IV lett. a della LF del 13 mar. 1964 che modifica il tit. primo della LF sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (RS **832.10** in fine, disp. fin. mod. 13 mar. 1964).

⁸ Abrogato dal n. 96 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS **818.101**).

² Essi designano l'autorità cantonale incaricata di vigilare l'applicazione della legge. Designano parimente gli organi (medico cantonale, medico ufficiale, medico scolastico, dispensario, ecc.) ai quali quest'applicazione sarà affidata e ne determinano le competenze e gli obblighi.

³ ...¹⁰

Art. 20¹¹

Art. 21

¹ Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entrerà in vigore.

² Sono abrogate alla stessa data le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge.

Data dell'entrata in vigore:

art. 1, 9 a 12 e 17 a 21: 1° gennaio 1929¹²

art. 2 a 8, 13 e 16: 1° luglio 1929¹³

¹⁰ Abrogato dal n. II 406 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU **1991** 362; FF **1988** II 149).

¹¹ Abrogato dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS **818.101**).

¹² DCF del 16 ott. 1928 (RU **44** 774).

¹³ DCF del 16 ott. 1928 (RU **44** 774).